

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1195/2010/OV contro la Commissione europea

Decisione

Caso 1195/2010/OV - Aperto(a) il 28/06/2010 - Decisione del 20/12/2010 - Istituzione coinvolta Commissione europea (Risoluzione da parte dell'istituzione) |

Nel febbraio 2010 il denunciante ha chiesto l'accesso, sulla base del regolamento 1049/2001/CE, al manuale della Commissione per la gestione del suo riesame dello sviluppo delle carriere. La Commissione ha rifiutato l'accesso a questo manuale, sostenendo che conteneva pareri per uso interno e che il suo rilascio avrebbe gravemente compromesso il processo decisionale dell'istituzione (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento), nonché la tutela della consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento).

Nell'aprile 2010 il denunciante ha presentato una domanda di conferma di accesso. La Commissione ha dapprima prorogato di 15 giorni lavorativi il termine per la sua risposta. Ha quindi informato il denunciante che non aveva ancora completato la sua analisi, ma stava facendo tutto il possibile per inviare una risposta definitiva il prima possibile.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che la Commissione aveva erroneamente rifiutato l'accesso al manuale e ha affermato che avrebbe dovuto concedergli l'accesso.

Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che il manuale richiesto era un documento di notevole lunghezza. Occorreva pertanto effettuare un'attenta analisi del documento richiesto e dei rischi connessi alla sua divulgazione. Dopo aver completato l'analisi, la Commissione ha deciso di concedere al denunciante pieno accesso al documento richiesto. Si è scusata per non aver risposto entro i termini prescritti dal regolamento.

Il denunciante ha informato il Mediatore di essere soddisfatto dell'esito del caso, anche se è



deplorable che la Commissione abbia impiegato così tanto tempo per reagire. Il Mediatore ha osservato che la decisione della Commissione è stata presa circa sei settimane dopo la scadenza del termine prorogato previsto dal regolamento. Tuttavia, la Commissione si è scusata per questo ritardo. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che la Commissione avesse risolto l'asserzione e la richiesta del denunciante.

Il contesto della denuncia

1. Il 3 febbraio 2010 il denunciante, cittadino belga, ha chiesto l'accesso al manuale della Commissione per la gestione della sua revisione dello sviluppo delle carriere (CDR), citando il regolamento [1049/2001/CE \[1\] \[Link\]](#) ("regolamento") come base per la sua richiesta. Il manuale è stato prodotto dalla direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione (DG HR) e distribuito ai vari servizi delle risorse umane dell'istituzione.
2. Il 24 febbraio 2010 la Commissione ha inviato una risposta di riserva, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, prorogando di 15 giorni lavorativi il termine prescritto per la sua risposta.
3. Con lettera del 16 marzo 2010, la Commissione ha rifiutato l'accesso al manuale. Ha sostenuto che il documento conteneva pareri per uso interno nelle deliberazioni e nelle consultazioni preliminari in seno alla Commissione. La sua liberazione comprometterebbe quindi gravemente il processo decisionale dell'istituzione (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento), nonché la tutela della consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento). Ha inoltre precisato che il documento in questione era destinato esclusivamente al personale che lavora nei diversi servizi HR e mirava a garantire un'applicazione e un'interpretazione uniformi delle disposizioni giuridiche esistenti. La Commissione ha inoltre sottolineato che il manuale conteneva consulenza giuridica interna su come affrontare situazioni poco chiare che non sono state ancora interpretate dalla Corte di giustizia. Concedere l'accesso a questo documento comprometterebbe gravemente la tutela della consulenza legale interna dell'istituzione. Infine, la Commissione ha osservato che la richiesta del denunciante non ha individuato alcun interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione del documento.
4. Il 6 aprile 2010 il denunciante ha presentato una domanda di conferma di accesso. Per quanto riguarda il riferimento della Commissione all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, il denunciante ha sottolineato che la Commissione non aveva spiegato in che modo la divulgazione del documento avrebbe inciso sul suo processo decisionale. Sottolinea inoltre che il manuale contiene istruzioni generali che stabiliscono norme uniformi per garantire l'applicazione coerente della legge. Se il contenuto del documento dovesse diventare pubblico, ciò non inciderebbe sulle decisioni della Commissione di promuovere candidati specifici. Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla tutela della consulenza legale, il denunciante ha sottolineato che il documento in questione non presentava le caratteristiche della consulenza legale, non era redatto dal Servizio giuridico e non era nemmeno redatto in preparazione di



alcuna procedura dinanzi al giudice. Per quanto riguarda la presenza di un interesse pubblico prevalente, il denunciante ha sottolineato l'esistenza di due interessi pubblici. In primo luogo, l'interesse dei contribuenti e dei legislatori che li rappresentano, poiché le promozioni dei funzionari dovrebbero garantire un uso efficiente del denaro pubblico. In secondo luogo, l'interesse dei funzionari della Commissione ad essere trattati in modo equo e corretto, in quanto il rifiuto di accesso al documento a taluni funzionari potrebbe comportare una disparità di trattamento. Il denunciante ha infine sottolineato che non era chiaro dal rifiuto della Commissione se avesse preso in considerazione la concessione di un accesso parziale.

5. Con lettera del 27 aprile 2010, la Commissione, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, ha prorogato di 15 giorni lavorativi il termine per la sua risposta alla domanda di conferma.

6. Con lettera del 20 maggio 2010, la Commissione ha informato il denunciante che non aveva ancora completato la sua analisi, ma che stava facendo tutto il possibile per inviare una risposta definitiva il prima possibile. Ha espresso rammarico per il ritardo e si è scusato per l'inconveniente.

Oggetto dell'indagine

7. Il 26 maggio 2010 il denunciante ha presentato la presente denuncia al Mediatore. Egli ha sostenuto che la Commissione aveva erroneamente rifiutato l'accesso al manuale e ha chiesto che la Commissione gli concedesse l'accesso ad esso.

8. Nelle conversazioni telefoniche con l'Ufficio del Mediatore il 31 maggio e il 16 giugno 2010, il denunciante ha sottolineato di non aver ancora ricevuto una risposta alla sua domanda di conferma e ha sottolineato l'urgenza della questione.

L'inchiesta

9. La denuncia è stata trasmessa alla Commissione per parere. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 9 agosto 2010. Il parere è stato trasmesso al denunciante con un invito a presentare osservazioni entro il 31 ottobre 2010. Tuttavia, in una conversazione telefonica del 25 ottobre 2010, il denunciante ha informato l'Ufficio del Mediatore che non avrebbe presentato osservazioni sul parere della Commissione e che lo avrebbe confermato con lettera in modo che il Mediatore potesse chiudere l'indagine. In un'ulteriore conversazione telefonica del 9 novembre 2010, il denunciante ha dichiarato di essere soddisfatto della risposta della Commissione alla sua denuncia.

Analisi e conclusioni del Mediatore



A. Presunto rifiuto di concedere l'accesso al manuale e alla relativa richiesta

Argomenti presentati al Mediatore

10. Il denunciante ha affermato che la Commissione ha erroneamente rifiutato l'accesso al manuale e ha sostenuto che gli sarebbe stato concesso l'accesso ad esso.

11. Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che, come indicato nella sua risposta iniziale e nelle sue lettere del 27 aprile e 20 maggio 2010, il manuale richiesto è un documento particolarmente lungo contenente pareri per uso interno e consulenza giuridica su questioni di valutazione del personale che sono spesso oggetto di ricorso per riesame amministrativo interno e controversie giuridiche dinanzi ai tribunali dell'Unione. Pertanto, la Commissione doveva effettuare un'attenta analisi della richiesta del denunciante, della documentazione in questione e dei rischi associati alla sua divulgazione. Dopo aver completato l'analisi, il 7 luglio 2010 la Commissione ha deciso di concedere al denunciante pieno accesso al documento richiesto. Si è scusata per non aver risposto entro i termini prescritti dal regolamento. La Commissione ha allegato al suo parere una copia della lettera del Segretario generale al denunciante del 7 luglio 2010, che gli concedeva l'accesso al documento pertinente.

12. In una conversazione telefonica con l'ufficio del Mediatore il 9 novembre 2010, il denunciante ha dichiarato di essere soddisfatto dell'esito del caso. Egli ha tuttavia affermato che è deplorabile che la Commissione abbia impiegato così tanto tempo per reagire.

Valutazione del Mediatore

13. Sembra che la Commissione abbia concesso il pieno accesso al manuale richiesto dal denunciante. La decisione della Commissione è stata presa circa sei settimane dopo la scadenza del termine prorogato previsto dal regolamento. Il Mediatore osserva, tuttavia, che la Commissione si è scusata per questo ritardo. Egli ritiene pertanto che l'asserzione e la richiesta del denunciante siano state risolte dalla Commissione.

B. Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

La Commissione ha risolto il caso con soddisfazione del denunciante.

Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione.



P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 20 dicembre 2010

[1] [\[Link\]](#) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).